

STATUTO

PIANETA VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESSINA ME VIA PALERMO
COMPL."PRESTIGE 2" 247
Numero REA: ME - 194432
Codice fiscale: 02814040834
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-05-2005 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

della società **"Pianeta Verde - Società Cooperativa Sociale"**
con sede in Messina

T I T O L O I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - E' costituita una Società denominata:

"Pianeta Verde - Società Cooperativa Sociale".

Articolo 2 - La cooperativa ha sede in Messina.

La società potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzia e rappresentanze anche altrove.

Articolo 3 - La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquantacinque, salvo proroga o scioglimento anticipato deliberato nelle forme di legge.

T I T O L O II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 -La Cooperativa non ha fini di lucro ed è retta dai principi della mutualità.

Essa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione, per conto proprio e di terzi, di servizi socio-sanitari ed educativi e delle altre attività previste **dall'articolo 1, primo comma, lettera b), della legge 8 novembre 1991, numero 381**, finalizzate anche all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e cioè:

1) la conduzione e la gestione di aziende agricole e forestali; il giardinaggio, la floricoltura, l'agricoltura biologica; l'allestimento, la pulizia, l'ornamentazione, la potatura e la manutenzione in genere di aree verdi sia pubbliche che private (aiuole, parchi, ville, prati, campi, oasi ecologiche, strade pubbliche e private, enti ed istituti); la coltivazione orticola a carattere biologico, la coltivazione di arbusti ornamentali e di piante, la coltivazione di alberi da frutto e la floricoltura in serra; la costituzione e la gestione di laboratori protetti per ristorazione e manutenzione del verde; la coltivazione di terreni agricoli, la trasformazione e il commercio di prodotti agricoli; la gestione di servizi tecnici per l'agricoltura; la realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione delle aree di rispetto naturalistico in genere, di progetti finalizzati alla valorizzare di risorse culturali e naturali del territorio; la realizzazione di percorsi turistico-ricreativi e didattici all'interno dei parchi; l'assunzione di lavori di bonifica, forestazione, riassetto irriguo, conduzione unitaria di terreni, in affitto o acquistati, coltivati e incolti; lo studio del territorio e dell'ambiente e la predisposizione di interventi a protezione dell'ambiente medesimo, dei beni paesaggistici e il risanamento del territorio; l'esecuzione di lavori di sistemazione agraria, forestale e di strade rurali e interpoderali;

2) l'esecuzione di lavori edili, di costruzione di abi-

Allegato "A"
N. 22734 del Repertorio
N. 7435 della Raccolta

tazioni civili e di fabbricati industriali, di lavori stradali, di bitumazione stradale, ivi compresa la fornitura dei relativi materiali bituminosi, la ristrutturazione di edifici pubblici e privati con realizzazione di piccoli lavori edili, ivi compresa la pitturazione; l'esecuzione di lavori relativi alla segnaletica stradale verticale ed orizzontale, urbana ed extraurbana, di lavori attinenti servizi di viabilità, di scorrimento e disciplina del traffico stradale, di numerazione civica e di toponomastica stradale; l'esecuzione di lavori di impermeabilizzazione e di isolamento acustico e termico; l'esecuzione di lavori relativi ad opere edili, stradali, industriali, agricole, di arredo urbano, idriche, di verde attrezzato, di aree commerciali, industriali ed agricole attrezzate; la realizzazione, la fornitura, la manutenzione e la riparazione di impianti elettrici, citofonici, telefonici, termici, idraulici, di segnalazione stradale e luminosa, semaforica, pubblicitaria e simili, per uso sia civile che industriale, sia pubblico che privato; lo studio, la realizzazione e l'installazione di impianti di antifurto, di allarme antincendio, di rilevazione e/o spegnimento fiamme; la realizzazione e l'installazione di impianti utilizzanti fonti di energia alternativa e di alimentazione e di emergenza; l'installazione, la verifica e la messa in uso di impianti di ascensori e/o montacarichi; la gestione, la manutenzione e l'installazione di impianti di depurazione e il trattamento ed il sollevamento delle acque; l'installazione di reti elettriche, telefoniche, idriche e per il passaggio di gas e liquidi; l'esecuzione di lavori di bonifica in genere, lavori forestali, lavori portuali ed opere marittime, lavori di carpenteria e tubisteria navale e terrestre, di pitturazione e di sabbiatura navale, di imbiancatura, di verniciatura, di decorazione e di stuccatura di ambienti; l'installazione di impianti elettrici, di riscaldamento, di condizionamento e di idrosanitari; la distribuzione di gas e/o acqua calda, relativamente a fabbricati pubblici e privati, compresa la manutenzione e la gestione degli impianti medesimi; l'esecuzione di lavori inerenti interventi di riparazione ordinaria e straordinaria di reti fognarie ed acquedotti, lo spurgo di pozzi neri, tombini; lo scavo e la posa in opera di tubazioni idriche e fognarie;

3) la gestione di ludoteche, centri giovanili, servizi sociali ed educativi nell'ambito della scuola e del territorio, di centri residenziali, di comunità e di alloggi; l'organizzazione di convegni, corsi di formazione, seminari inerenti l'attività sociale; esposizioni fieristiche; l'attività di soccorso e di trasporto, tramite ambulanza, degli infermi; l'assistenza domiciliare, la gestione dei corsi di primo soccorso per la cittadinanza e le aziende; l'assistenza sanitaria a manifestazioni di massa, il servizio di protezione civile; il servizio di recupero delle salme per la medicina le-

gale e la gestione di servizi cimiteriali; l'allestimento di centri d'incontro per attività culturali e del tempo libero e di centri diurni e notturni di assistenza medica; l'allestimento e la gestione di servizi sociali, sanitari, assistenziali, educativi, ludico-ricreativi e didattici e di consultori con scopi sociali; la gestione di strutture di accoglienza abitativa temporanea per persone disagiate e di iniziative di socializzazione e animazione; la promozione dello studio sulle condizioni e sui problemi delle persone anziane; la formazione e l'aggiornamento del personale, anche mediante, l'utilizzazione del volontariato; l'assistenza abitativa e domiciliare agli anziani, anche attraverso la realizzazione di centri per soggiorni climatici, marini, montani e termali;

4) la promozione di servizi polivalenti per la collettività, riferiti in particolare ad attività di gestione, raccolta, smaltimento e riutilizzo di rifiuti urbani, agricoli ed industriali, di lavori di nettezza urbana, di svuotamento di cassonetti e recipienti per rifiuti speciali (lattine, carta, vetro, olii esausti, pile usate, batterie, etc.), realizzati anche tramite l'utilizzo di mezzi speciali, il tutto con le modalità stabilite dalle normative vigenti; la promozione della conoscenza e del recupero del patrimonio storico, artistico, folkloristico della propria terra, sia autonomamente che con la collaborazione delle istituzioni culturali, artistiche, sociali e sportive preposte; la gestione e manutenzione dei beni artistici, architettonici ed ambientali; l'esecuzione di lavori di pulizia di appartamenti, scale, cortili, ville, scuole, ospedali, teatri, impianti sportivi, cimiteri, mercati, cinema, istituti religiosi, chiese, di monumenti e reperti archeologici, strutture per l'infanzia e per gli handicappati, di vagoni ferroviari e locomotive, di aree attrezzate per i "T.I.R.", per gli imbarchi e per lo stoccaggio di merci; la pulizia di spiagge e litorali; l'esecuzione di lavori di lavaggio di strade urbane ed extraurbane, di posteggi e marciapiedi, di piazze e simili; l'installazione, la verifica e la lettura di contatori idrici; l'attività di fotocomposizione grafica, di web design, di copisteria, legatoria, cartotecnica e stampa, di stampa litografica e di stampa su maglieria; lo svolgimento di attività volte all'educazione al consumo critico e ai rapporti Sud-Nord del mondo, attraverso la gestione punti vendita di prodotti artigianali delle cooperative e del commercio equo solidale; l'attività di ricerca, sviluppo e realizzazione di articoli innovativi al servizio delle persone socialmente svantaggiate; la distribuzione di materiale pubblicitario, stampati, fatture, letture e la commercializzazione all'ingrosso di prodotti per l'ufficio e cartoleria; la predisposizione e la gestione di servizi di lettristi, di riscossione di bollette, di canoni, di tasse e di imposte; la gestione di servizi di manutenzione e di sorveglianza, di

censimento, di schedatura, di documentazione, di individuazione, di recupero e di restauro del patrimonio artistico, culturale, storico, archeologico, librario ed ambientale, valorizzando le risorse artistiche ed artigianali del luogo; lo svolgimento di servizi di recapito rapido di corrispondenza documenti, di collettame, di pacchi e simili, mediante l'uso di una rete di distribuzione organizzata; lo svolgimento di servizi di trasporti di materiali di ogni genere e per qualunque destinazione da effettuarsi con automezzi dei soci o della cooperativa; l'esecuzione di lavori con l'impiego di autogrù e mezzi semoventi; l'attività di trasporto di persone, di alunni, anziani, handicappati, di trasporto per il servizio di guardia medica, di autotrasporto merci per conto terzi e di trasloco; il servizio di trasporto funebre; il noleggio con e senza autista, finalizzato o meno al servizio turistico, anche a mezzo pullman, su territorio nazionale e all'estero; lo svolgimento di servizi di carico e scarico e di facchinaggio; l'esecuzione di lavori di installazione di palchi e tribune per manifestazioni di ogni genere; la distribuzione di elenchi telefonici, di materiale e di dépliant pubblicitari, l'affissione di manifesti murali, l'organizzazione di feste e di manifestazioni con la gestione della vendita dei biglietti; la gestione di servizi di biglietteria, vigilanza e sicurezza nell'ambito delle attività sportive, ricreative, culturali e fieristiche; l'attività di controllo di impianti sportivi; la gestione e custodia di parcheggi pubblici e privati; l'agenzia recapiti; l'affissione di manifesti e segnaletica stradale e prestazione di servizi di pubblicità in genere; la gestione, la manutenzione e la pulizia di impianti turistico-sportivi, piscine, campi da tennis, da golf, da calcio e calcetto, da pallavolo, da pallamano, bocce, bowling, go-kart; l'organizzazione di spettacoli musicali, di rassegne cinematografiche, ecc; la gestione integrata di servizi teatrali, cinematografici e musicali, di maschera, di biglietteria e di guardaroba; la distribuzione di prodotti dolciari; la gestione di docenze, tutoraggi e di servizi di intervento educativo del territorio; la gestione di servizi turistici fruibili anche da utenti disabili e di servizi volti all'educazione e alla promozione ambientale ed ecologica nel settore della didattica; la gestione di lavanderie e stirerie e la smacchiatura, la tintura e il rammendo di indumenti per privati e per enti; la produzione e l'assemblaggio di infissi e mobili in legno; l'istituzione di corsi scolastici a tutti i livelli nonché la cura la realizzazione di centri didattico-sportivi miranti alla corretta formazione della personalità degli allievi; la produzione, la lavorazione e la commercializzazione all'ingrosso di manufatti in carta e similari; l'attività di elaborazione dati per conto terzi; l'attività di orientamento scolastico e professionale; la promozione e la gestione di corsi di formazione per il rein-

serimento sociale e lavorativo e la promozione e la gestione di corsi di formazione cooperativistica;

5) l'organizzazione e la gestione di allevamento e pensionato di animali di piccola e grande taglia;

6) la lavorazione, la fornitura e la collocazione di marmi, graniti e di altri materiali attinenti la realizzazione di pavimentazione stradale e di opere di arredo urbano;

7) la gestione di bar, pub, ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie, rosticcerie, pasticcerie, panifici, sale giochi, alberghi, motels, residences, villaggi turistici, affitta camere, residenze turistico-alberghiere, residenze agri-turistiche, discoteche, sale da ballo, teatri, club, circoli privati, centri ricreativi di diffusione radiofonica, televisiva e cinematografica, cinema all'aperto, con proiezioni pubbliche e private ed altri locali pubblici e privati. La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali compresa la stipula di convenzioni con lo Stato, le Regioni e le Pubbliche Amministrazioni in genere e con privati allo scopo di ottenere concessioni per la realizzazione di strutture produttive di servizi, nonché la concessione dei suoli, coste e specchi d'acqua demaniali, a fini produttivi.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare in modo permanente o secondo le opportunità contingenti la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo. La Cooperativa può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La Cooperativa potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico - amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di "marketing" e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria, potrà, infine, usufruire di agevolazioni fiscali e creditizie previste dal leggi Statali, Regionali, Comunitarie e di qualsiasi altra Autorità. La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

T I T O L O I I I

SOCI

Articolo 5 - Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Qualora il numero dei soci sia inferiore a nove, i medesimi dovranno essere tutti persone fisiche, così come stabilito dal secondo comma dell'articolo 2522, codice civile.

Articolo 6 - Possono essere soci coloro che intendano svolgere attività attinenti agli scopi sociali.

E' consentita l'ammissione di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario per il buon funzionamento della società ed in ogni caso non superiore a quello consentito dalla legge per la stessa.

I soci cooperatori possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

1) soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;

2) soci lavoratori svantaggiati.

Sono svantaggiate le persone indicate nell'articolo 4 della legge 381/91. Esse devono costituire almeno 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa; la condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

3) soci volontari.

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Salvo quanto disposto al secondo comma del superiore articolo 5, possono essere soci anche i soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche ed enti anche privi di personalità giuridica, sia pubbliche o private e nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Articolo 7 - La Società Cooperativa può emettere strumenti finanziari in favore di "soci finanziatori" e/o altri sotto-

scrittori di titoli di debito.

La qualifica di socio finanziatore può essere acquisita dalle persone fisiche e giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare, finanziariamente, al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 8 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'Organo Amministrativo contenente:

1) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta, se persona fisica; ovvero, denominazione sociale, sede e codice fiscale, se soggetto diverso da persona fisica;

2) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

3) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

4) la dichiarazione di accettazione del presente Statuto.

I soggetti diversi dalla persona fisica devono, altresì, indicare oltre ai dati sociali anche il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonchè allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza delle condizioni di ammissibilità e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda di ammissione. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia effettuata la sottoscrizione delle quote richieste ed il versamento della somma pari ad un terzo di quanto sottoscritto.

Il nuovo ammesso dovrà versare interamente all'atto della sottoscrizione, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma, a titolo di ammissione, da determinarsi dall'organo amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato; questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della cooperativa aumentino la rispettiva quota sociale.

Articolo 9 - Il capitale sociale dei "soci operatori" è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

I "soci operatori" sono obbligati:

1) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti;

2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

E' fatto divieto ai soci operatori di far parte di altre cooperative e società che perseguono scopi sociali identici a quelli della Società Cooperativa a responsabilità limitata ed esplicano attività concorrente alla stessa.

T I T O L O IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE - MORTE

Articolo 10 - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, decadenza, esclusione o morte.

Articolo 11 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso e provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Articolo 12 - La decadenza pronunciata dall'Organo Amministrativo nei confronti dei soci cooperatori interdetti o inhabilitati e nei confronti di quelli che abbiano perso i requisiti di cui al precedente articolo 6.

La decadenza diventa operativa con le stesse modalità appresso previste per l'esclusione.

Articolo 13 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dall'organo amministrativo essere escluso il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione, o che si trova in una delle situazioni di incompatibilità sopra previste;
- b) in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente la cooperativa, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- c) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della cooperativa;
- d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) che viene condannato con sentenza penale non più impugnabile per reati la cui gravità rende improseguibile il rapporto sociale;
- f) senza giustificati motivi, non adempie gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società, ed in particolare si renda moroso verso la cooperativa nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nel pagamento di eventuali altri debiti ad altro titolo contratti con la cooperativa.

Nei casi indicati alle lettere d) ed f) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo trascorsi trenta giorni dal detto invito, sempre che il socio si mantenga inadempiente, e diventerà operativa dopo la relativa annotazione nel libro dei soci.

Articolo 14 - Nel caso di decesso di un socio, la cooperativa continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi entro centottanta giorni dalla morte del socio a pena di decadenza, sia accolta dall'Organo Amministrativo.

Articolo 15 - I soci deceduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto, quando la società cooperativa non continui con essi ai sensi dell'articolo precedente, hanno soltanto diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del presente statuto, oppure della minor somma risultante dal bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale si verifica.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata nel termine di centottanta giorni dalla chiusura del detto esercizio ed il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

In ogni caso, i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti: verso la società per il pagamento dei versamenti non effettuati, e verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 16 - Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 250,00 (duecentocinquanta) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dal capitale sociale costituito dagli eventuali soci finanziatori e/o altri sottoscrittori di titoli di debito;
- c) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione;
- d) dal fondo di riserva speciale formato con le somme versate dai soci a termini del terzo comma dell'articolo 8;
- e) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri.

Articolo 17 - La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione potranno essere versate in unica soluzione ovvero ratealmente, e precisamente:

- a) almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;
- b) il rimanente, nei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

Articolo 18 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a)** non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, qualunque sia il suo ammontare;
- b)** non meno del 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi e per gli effetti della L.59/92;
- c)** un dividendo ai soci nella misura massima stabilita nel successivo articolo 19;
- d)** una parte alla rivalutazione delle quote sociali;
- e)** alle riserve indivisibili;
- f)** la eventuale rimanenza a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione o d'istruzione da stabilirsi dall'assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dall'Organo Amministrativo.

Fatto salvo quanto previsto nella lettera a) e b) del comma precedente, l'Assemblea può sempre deliberare che la totalità degli avanzi di gestione venga devoluta ai fondi di riserva.

Articolo 19 - E' fatto divieto alla cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Articolo 20 - L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni che dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine, l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci; la percentuale risultante, applicata alla retribuzione di ciascun socio, determina il ristorno individuale.

L'erogazione potrà avvenire, su decisione dell'assemblea, mediante integrazioni dei compensi, aumento gratuito del capitale sociale, distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

T I T O L O VI **DECISIONI DEI SOCI** **ASSEMBLEE**

Articolo 21 - Le decisioni dei soci vengono adottate mediante deliberazione assembleare.

Articolo 22 - L'Assemblea della Società può essere convocata e riunirsi, in Italia, anche in luogo diverso dalla sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere le indicazioni del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza - eventualmente disponendo una seconda convocazione, che, comunque, non potrà avvenire entro le ventiquattro ore dalla prima convocazione - oltre l'elenco delle materie da trattare, e deve essere comunicato, con un preavviso di cinque giorni, ai soci nonchè a-

gli amministratori ed ai membri del collegio sindacale, a cura dell'Organo Amministrativo, a mezzo raccomandata, telegramma, fax, telex, posta elettronica o in qualunque altro modo che sia idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci.

In mancanza di tali formalità, le deliberazioni assembleari s'intendono regolarmente adottate quando partecipi all'adunanza l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e, se nominati, i Sindaci siano presenti ovvero informati della riunione e non vi sia opposizione alla trattazione degli argomenti.

Articolo 23 - Hanno diritto di intervenire alle assemblee tutti i soci che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro socio che non sia amministratore o sindaco, ove esista il collegio sindacale, o delegato o dipendente della Società; ciascun socio potrà rappresentare al massimo altri tre soci.

Articolo 24 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza, dalla persona designata di volta in volta dagli intervenuti a maggioranza.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente designa di volta in volta un segretario, anche non socio, per la redazione dei verbali oppure il Notaio nei casi modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 25 - L'Assemblea:

a) in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei voti di tutti i soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti;

b) in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti;

c) tanto in prima che in seconda convocazione, per le decisioni riguardanti lo scioglimento, il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione del tipo, la fusione della società e il trasferimento della sede sociale all'estero, è validamente costituita e delibera col la presenza e il voto favorevole di almeno un terzo dei voti di tutti i soci.

In questo ultimo caso spetta ai soci assenti o dissenzienti, il diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere fatta con lettera raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura

di questa e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della delibera.

Articolo 26 - Le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbale scritto, firmato dal Presidente e dal Segretario e dovranno essere tutte raccolte nell'apposito libro da conservare agli atti della società.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Articolo 27 - Le deliberazioni potranno essere impugnate nei modi e forme previste dal Codice Civile.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 28 - La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette consiglieri, eletti anche fra non soci dall'organo amministrativo.

Nel caso in cui l'Amministrazione della società sia affidata a non soci, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo Amministrativo dura in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della nomina e pertanto anche fino a revoca; i suoi componenti sono rieleggibili.

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

L'Organo Amministrativo ha diritto ad un compenso annuale determinato dai soci.

Articolo 29 - I Consiglieri di Amministrazione eleggono tra loro il Presidente e, se del caso, il Vice-Presidente e nominano anche, per la redazione dei verbali, un Segretario.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente almeno cinque prima dell'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.

In caso di urgenza, la convocazione avviene almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 30 - L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ed hanno la fa-

coltà di compiere tutti gli atti necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale esclusi soltanto quelli che la legge riserva alla competenza esclusiva dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare il Direttore ed i comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Articolo 31 - All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, entro i limiti della delega, all'eventuale Amministratore delegato spetta la rappresentanza della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte ai terzi ed in giudizio di qualsiasi grado.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente, e in mancanza o nell'assenza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio o dall'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi lo sostituisce può nominare procuratori e mandatari delegandoli per il compimento dei singoli atti o categorie di atti, stabilendone i poteri di rappresentanza.

TITOLO VIII

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Articolo 32 - Il controllo contabile può essere affidato ad un Collegio Sindacale o a un Revisore scelto tra gli iscritti al Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Revisore ha la stessa durata in carica e le stesse funzioni, competenze e poteri del Collegio Sindacale.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria solo nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c..

Articolo 33 - Il Collegio dei Sindaci dura in carica tre esercizi e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea, anche fra i non soci.

I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, nel complesso, sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

L'assemblea nomina il Presidente del collegio sindacale e delibera il compenso annuo spettante ai sindaci valevole per tutta la durata del loro ufficio.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle assemblee ed alle riunioni del consiglio d'amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 34 - Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri dei direttori e del comitato esecutivo, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

Articolo 35 - In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea con le maggioranze previste al superiore articolo 26, lettera c), nomina di uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 36 - Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal presente Statuto, dal titolo VI del Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

F.to: Donnina Emanuele - Supino Lucio - Fallica Amely - Maria Rita La Badessa - Puglisi Claudia - Terraciano Filippo - Salvatore Santoro notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 2 e 3 del D.P.R. numero 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso Registro delle Imprese.

Dal mio studio, 17 maggio 2005